


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2008 N. 18**

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari).

pag. 312

LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2008 N. 19

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

pag. 313

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008 N. 18

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari")

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 16/2004 è inserito il seguente:
"2 bis. Sono considerate assimilabili alle attività di cui al comma 1 le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale."
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 16/2004, è aggiunto il seguente periodo:
"Le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
25 GIUGNO 2008 N. 18**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 102 in data 23 maggio 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 353;
- c) è stato assegnato alla IIII Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 4 giugno 2008;

- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 giugno 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2008;
- g) la legge regionale entra in vigore il 10 luglio 2008.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere A. Miceli)

Con questo disegno di legge, composto da un solo articolo, derivante da uno stralcio di norme da un provvedimento in itinere e assegnato alla competenza della III Commissione, si intende apportare una modifica alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 recante: "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari".

In particolare, la modifica in esame va ad integrare le finalità della suddetta normativa, al fine di rendere possibili importanti interventi unitari, diminuendo le ipotesi di interventi cd "a pioggia". Pertanto, sono considerate assimilabili alle attività di oratorio o similari, di cui al comma 1 dell'articolo 1, le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale. Un'ulteriore modifica, al comma 1 dell'articolo 3, stabilisce che le domande relative agli interventi, oggetto della presente modifica, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale.

Auspico, infine, che il disegno di legge, già suffragato ad ampia maggioranza in sede di Commissione, sia accolto favorevolmente dall'Assemblea legislativa, al fine di consentire in tempi rapidi una modifica di legge che permetta una gestione più snella ed efficace della normativa in questione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008 N. 19

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 21 della l.r. 12/2006 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 ter. Nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) possono costituire, previa approvazione di un piano di fat-

tibilità idoneo a dimostrare le economie di gestione, società per lo svolgimento delle proprie attività nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali della Azienda Pubblica. La Giunta regionale dà comunicazione del suddetto Piano alla competente Commissione consiliare.

- 4 quater. In caso di dismissione del patrimonio ai sensi del comma 4 ter, trovano comunque applicazione le disposizioni regionali relative alla vendita del patrimonio delle A.S.P e possono trovare applicazione gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 aprile 2007, n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)).".

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008 N. 19

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 104 in data 3 giugno 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 356;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 giugno 2008;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa a maggioranza con emendamenti nella seduta del 16 giugno 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2008;
- g) la legge regionale entra in vigore il 25 giugno 2008.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere A. Miceli)

Con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione intende apportare una modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), in particolare all'articolo 21 in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

La suddetta modifica prevede la possibilità per le A.S.P. di costituire delle società, secondo quanto già disposto dalla normativa nazionale e dal Regolamento regionale sulla classificazione e trasformazione delle I.P.A.B., individuando in maniera puntuale i casi in cui le Aziende possono procedere a tale operazione.

Pertanto, le A.S.P. possono costituire le società in questione nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, finalizzate allo svolgimento delle proprie attività, nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali dell'Azienda Pubblica.

Considerato che la costituzione delle società è prevista nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, si è resa necessaria la preventiva approvazione di un piano di fattibilità idoneo a dimostrare le economie di gestione derivanti dal processo; la Giunta regionale darà comunicazione di tale piano alla competente Commissione consiliare.

Infine, nel rispetto del quadro normativo regionale esistente, viene effettuato un richiamo alle disposizioni regionali relative alla vendita del patrimonio delle A.S.P., da applicare in caso di dismissione del patrimonio tramite società costituite dalle Aziende pubbliche, specificando che possono trovare applicazione gli articoli 19 e 20 della legge finanziaria regionale 2007.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi.
